

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito**  
**Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici**

**Roma, 13/01/2016**

*Ai Dirigenti centrali e periferici*  
*Ai Responsabili delle Agenzie*  
*Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali*  
*Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici*

**Circolare n. 3**

e, per conoscenza,

*Al Presidente*  
*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza*  
*Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci*  
*Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo*  
*Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse*  
*Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati*  
*Ai Presidenti dei Comitati regionali*  
*Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

**OGGETTO: Indennità antitubercolari.**

**SOMMARIO:** *Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 novembre 2015 (pubblicato sulla G.U. n. 280 del 1 dicembre 2015).*

Gli importi delle indennità antitubercolari sono correlati per legge (art. 4 della legge n. 419/1975 e art. 2, co. 2, della legge n. 88/87) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Pertanto, per effetto delle variazioni percentuali per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2014 e per l'anno 2015 (determinate dagli articoli 1 e 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 novembre 2015), pari rispettivamente allo 0,2% dal 1° gennaio 2015 (in luogo della misura provvisoria dello 0,3% di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 novembre 2014) e allo 0,0% dal 1° gennaio 2016 (in via provvisoria), sono stabiliti gli importi delle seguenti indennità:

	1° gennaio 2015	1° gennaio 2016
<ul style="list-style-type: none"> <li>Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati.</li> </ul>	€ 13,14	€ 13,14
<ul style="list-style-type: none"> <li>Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'art. 1 della legge n. 419/1975.</li> </ul>	€ 6,57	€ 6,57
<ul style="list-style-type: none"> <li>Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera).</li> </ul>	€ 21,90	€ 21,90
<ul style="list-style-type: none"> <li>Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'art. 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera).</li> </ul>	€ 10,95	€ 10,95
<ul style="list-style-type: none"> <li>Assegno di cura o di sostentamento (mensile).</li> </ul>	€ 88,37	€ 88,37

La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata con i nuovi importi.

Si rammenta che l'aggiornamento di cui trattasi sarà operato, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2016, anche sulle indennità giornaliere in corso di godimento a quest'ultima data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all'indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza ai sensi dell'art. 1, co. 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l'indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all'indennità giornaliera prevista nella misura fissa di euro 13,14, dovrà essere erogata quest'ultima.

Il Direttore Generale  
Cioffi